

Testi approvati

Mercoledì 26 febbraio 2014 - Strasburgo

Edizione provvisoria

Servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia ***I

P7_TA-PROV(2014)0148

A7-0034/2014

► **Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0028),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0024/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati inviati dal Parlamento lituano, dalla Camera dei deputati lussemburghese, dalla Prima camera e dalla Seconda camera dei Paesi Bassi, dal Consiglio federale austriaco e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni⁽²⁾,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-00034/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Testo della Commissione

Emendamento

Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1

(1) Nell'ultimo decennio la crescita del traffico passeggeri per ferrovia non è stata sufficiente ad aumentarne la quota modale rispetto al trasporto su strada o per via aerea. Il trasporto

(1) Nell'ultimo decennio la crescita del traffico passeggeri per ferrovia non è stata sufficiente ad aumentarne la quota modale rispetto al trasporto su

di passeggeri per ferrovia si è mantenuto pressoché stabilmente al 6% di quota modale nell'Unione europea. In termini di disponibilità e qualità i servizi di trasporto passeggeri per ferrovia non sono riusciti a mantenersi al passo con l'evoluzione **delle esigenze** .

strada o per via aerea. Il trasporto di passeggeri per ferrovia si è mantenuto pressoché stabilmente al 6% di quota modale nell'Unione europea. In termini di disponibilità, **prezzi** e qualità i servizi di trasporto passeggeri per ferrovia non sono riusciti a mantenersi al passo con l'evoluzione **di altri modi di trasporto** . **Muovendo da questa constatazione, si devono trarre tutti gli opportuni insegnamenti dall'approccio adottato dall'Unione nel corso delle tre precedenti riforme del settore ferroviario.**

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Il trasporto per ferrovia svolge un ruolo fondamentale a livello sociale e ambientale e in termini di pianificazione della mobilità, e può accrescere in misura considerevole la sua quota globale del trasporto europeo di passeggeri. A tale riguardo, gli investimenti nella ricerca ed anche nelle infrastrutture e nel materiale rotabile possono contribuire in modo significativo a una rinnovata crescita, favorendo così l'occupazione sia direttamente, nel settore ferroviario, che indirettamente, aumentando la mobilità dei lavoratori in altri settori. Il trasporto per ferrovia ha le potenzialità per diventare un importante, moderno comparto industriale dell'Unione, purché gli Stati membri si accordino per una maggiore collaborazione.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 3

(3) Nel Libro bianco sulla politica dei trasporti del 28 marzo 2011 la Commissione ha

(3) Nel Libro bianco sulla politica dei trasporti del 28 marzo 2011 la

annunciato l'intenzione di completare il mercato interno ferroviario permettendo alle imprese ferroviarie dell'Unione di prestare tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario senza ostacoli tecnici o amministrativi superflui.

Commissione ha annunciato l'intenzione di completare il mercato interno ferroviario permettendo alle imprese ferroviarie dell'Unione di prestare tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario senza ostacoli tecnici o amministrativi superflui. ***Per meglio conseguire questo obiettivo, l'attuale riforma deve essere concepita alla luce dei modelli ferroviari che hanno dimostrato di essere efficaci nell'Unione.***

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) I servizi pubblici di trasporto passeggeri per ferrovia andrebbero migliorati nella qualità e resi più efficienti, venendo nel contempo mantenuti gli attuali servizi pubblici di trasporto passeggeri che funzionano in modo efficiente.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

(3 ter) Il completamento dell'apertura del mercato ferroviario dell'Unione dovrebbe essere considerato essenziale affinché la ferrovia diventi un'alternativa credibile ad altri modi di trasporto in termini di prezzo e qualità.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 3 quater (nuovo)

(3 quater) È essenziale che le autorità competenti svolgano un ruolo centrale nell'organizzazione dei servizi pubblici di trasporto di passeggeri. È loro compito pianificare i servizi pubblici di trasporto

passaggeri, anche individuando le linee da destinare al libero accesso o da attribuire mediante contratti di servizio pubblico e stabilendo la procedura di aggiudicazione. Esse dovrebbero inoltre fornire e pubblicare la motivazione in base alla quale solo la procedura di aggiudicazione da loro scelta consente di realizzare gli obiettivi auspicati in termini di vitalità economica, efficienza e qualità.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 4

(4) Nell'organizzare i servizi di trasporto pubblico di passeggeri le autorità competenti sono tenute ad assicurare che gli obblighi di servizio pubblico e l'ambito geografico dei contratti di servizio pubblico siano adeguati, necessari e proporzionati ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica del trasporto pubblico di passeggeri nel loro territorio. Tale politica dovrebbe essere illustrata in piani di trasporto pubblico che lascino spazio a soluzioni di trasporto orientate al mercato. Occorre assicurare la trasparenza del processo di definizione dei piani di trasporto pubblico e degli obblighi di servizio pubblico nei confronti dei pertinenti portatori d'interesse, compresi i potenziali operatori che si affacciano sul mercato.

(4) Nell'organizzare i servizi di trasporto pubblico di passeggeri le autorità competenti sono tenute ad assicurare che gli obblighi di servizio pubblico e l'ambito geografico dei contratti di servizio pubblico siano adeguati, necessari e proporzionati ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica del trasporto pubblico di passeggeri nel loro territorio. Tale politica dovrebbe essere illustrata in piani di trasporto pubblico **sostenibili** che lascino spazio a soluzioni di trasporto orientate al mercato. Occorre assicurare la trasparenza del processo di definizione dei piani di trasporto pubblico e degli obblighi di servizio pubblico nei confronti dei pertinenti portatori d'interesse, compresi i potenziali operatori che si affacciano sul mercato.

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 5

(5) Affinché agli obiettivi dei piani di trasporto pubblico sia destinato un finanziamento congruo, le autorità competenti devono, da un lato, delineare gli obblighi di trasporto pubblico in funzione dell'efficienza in

(5) Affinché agli obiettivi dei piani di trasporto pubblico **sostenibili** sia destinato un finanziamento congruo, le autorità competenti devono, da un lato, delineare gli obblighi di trasporto

termini di costi nel conseguimento delle finalità del trasporto pubblico, tenendo conto della compensazione dell'effetto finanziario netto degli stessi, e, dall'altro, assicurare la sostenibilità finanziaria a lungo termine del trasporto pubblico offerto nel quadro dei contratti di servizio pubblico.

pubblico in funzione **della qualità elevata e** dell'efficienza in termini di costi nel conseguimento delle finalità del trasporto pubblico, tenendo conto della compensazione dell'effetto finanziario netto degli stessi, e, dall'altro, assicurare la sostenibilità finanziaria a lungo termine del trasporto pubblico offerto nel quadro dei contratti di servizio pubblico. **Ciò significa anche evitare la sovracompensazione e la sottocompensazione, dovute ai contenuti degli obblighi di servizio pubblico, o il mancato adempimento, da parte dell'autorità competente, dei propri impegni finanziari.**

Gli obblighi di servizio pubblico possono riferirsi a reti nelle quali alcuni servizi possono essere gestiti con un equo profitto senza compensazione finanziaria; l'inclusione di tali servizi nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico non dovrebbe dar luogo alla corresponsione di compensazioni eccedenti l'importo necessario per assicurare l'insieme dei servizi della rete.

Emendamento 64
Proposta di regolamento
Considerando 7

(7) ***Per favorire la concorrenza nei*** contratti di servizio pubblico, ***occorre fissare un loro volume annuo massimo*** nel trasporto di passeggeri per ferrovia, lasciando alle autorità competenti un certo margine di manovra per ottimizzarlo in funzione di considerazioni economiche e operative.

(7) ***Il volume dei*** contratti di servizio pubblico nel trasporto di passeggeri per ferrovia ***che saranno aggiudicati sulla base di una procedura di gara dovrebbe essere fissato in modo da favorire la concorrenza, per tali contratti, tra i piccoli offerenti, i nuovi operatori che si affacciano sul mercato e l'operatore storico*** , lasciando alle autorità competenti un certo margine di manovra per ottimizzarlo in funzione di

considerazioni economiche e operative.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 8

(8) Per agevolare la predisposizione delle offerte e, quindi, per favorire la concorrenza, le autorità competenti devono provvedere a mettere a disposizione di tutti gli operatori di servizio pubblico interessati a presentare una siffatta offerta determinate informazioni sui servizi di trasporto e sull'infrastruttura che rientrano nel contratto di servizio pubblico.

(8) Per agevolare la predisposizione delle offerte e, quindi, per favorire la concorrenza, le autorità competenti, ***pur tutelando il segreto d'impresa***, devono provvedere a mettere a disposizione di tutti gli operatori di servizio pubblico interessati a presentare una siffatta offerta determinate informazioni sui servizi di trasporto e sull'infrastruttura che rientrano nel contratto di servizio pubblico, ***tali da evitare che si possa ritenere che vi sia stata da parte dell'amministrazione aggiudicatrice una discriminazione a loro danno rispetto ad altri concorrenti*** .

Emendamento 65
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) Al fine di garantire una concorrenza equa ed impedire l'uso improprio delle compensazioni, è opportuno applicare il principio di reciprocità. Tale principio dovrebbe essere applicato non solo agli Stati membri e alle imprese stabilite nell'Unione, ma anche alle imprese di paesi terzi che intendono partecipare a procedure d'appalto nell'Unione.

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 10

(10) L'istituzione del mercato interno dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia ***implica l'applicazione armonizzata, in tutti gli Stati membri, di*** norme comuni sulle procedure

(10) L'istituzione del mercato interno dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia implica norme comuni sulle procedure di gara per i contratti di

di gara per i contratti di servizio pubblico nel settore.

servizio pubblico nel settore *che siano applicabili in maniera armonizzata in tutti gli Stati membri, tenendo conto nel contempo delle specificità di ciascuno Stato membro* .

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 11

(11) Al fine d'instaurare le condizioni generali che consentiranno alla società di trarre pienamente beneficio dall'effettiva apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia, è importante che gli Stati membri assicurino ai dipendenti degli operatori di servizio pubblico un livello adeguato di protezione sociale.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Considerando 14

(14) Coerentemente con la logica interna del regolamento (CE) n. 1370/2007, è opportuno precisare che il periodo di transizione fino al 2 dicembre 2019 riguarda soltanto l'obbligo di indire procedure di gara per i contratti di servizio pubblico.

soppresso

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Considerando 15

(15) Prepararsi all'obbligatorietà delle procedure di gara per i contratti di servizio pubblico implica per le imprese ferroviarie disporre di un lasso di tempo in cui le imprese che, in passato, godevano dell'aggiudicazione diretta di tali contratti possano procedere ad una ristrutturazione interna efficace e sostenibile. È pertanto necessario prevedere misure transitorie per i contratti aggiudicati direttamente nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il 3 dicembre 2019.

soppresso

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 – parte introduttiva

Il regolamento (CE) n. 1370/2007 è così modificato:

Fatta salva la normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici [direttiva ..., non ancora pubblicata], il regolamento (CE) n. 1370/2007 è così modificato:

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera -a (nuova)
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 – lettera a bis (nuova)

-a) è inserita la lettera seguente:

«a bis) »trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia»: il trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia, a esclusione del trasporto di passeggeri con altre modalità di trasporto su rotaia, come le metropolitane, i tram o, se gli Stati membri lo decidono, i sistemi tram-treno;»;

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 – lettera c

«c) »autorità competente a livello locale»: qualsiasi autorità competente la cui zona di competenza geografica non è estesa al territorio nazionale e cui fanno capo le esigenze di trasporto di un agglomerato urbano o di **un bacino** rurale;»;

«c) »autorità competente a livello locale»: qualsiasi autorità competente la cui zona di competenza geografica non è estesa al territorio nazionale e cui fanno capo le esigenze di trasporto, **fra l'altro**, di un agglomerato urbano e/ o di **una zona** rurale, o di **una regione, anche a livello transfrontaliero** ;»;

Emendamento 20
Proposta di regolamento

Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 – lettera e

«**Esulano dall'** ambito di applicazione degli obblighi di servizio pubblico **tutti** i servizi di trasporto pubblico che **vanno oltre quanto necessario per sfruttare gli** effetti di rete **locali, regionali o subnazionali** »;

«**L'** ambito di applicazione degli obblighi di servizio pubblico **include** i servizi di trasporto pubblico che **sono necessari, fra l'altro, affinché i benefici degli** effetti di rete **di natura economica, tecnica o geografica siano sfruttati a livello locale, regionale o subnazionale; tali effetti di rete scaturiscono dall'integrazione dei servizi di trasporto, che rende il trasporto pubblico più appetibile per i passeggeri e più efficiente per il settore del trasporto pubblico; effetti di rete possono essere generati sia da servizi che raggiungono il pareggio dei conti sia da servizi che non lo raggiungono, nonché a vari livelli geografici, di orario ferroviario o di tariffe** »;

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 bis – titolo

Piani di trasporto pubblico e obblighi di servizio pubblico

Piani di trasporto pubblico **multimodali e sostenibili** e obblighi di servizio pubblico

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

1. L'autorità competente stende e periodicamente aggiorna un piano di trasporto pubblico di passeggeri relativo a tutti i pertinenti modi di trasporto nel territorio che le fa capo. Il piano di trasporto pubblico stabilisce gli obiettivi della politica del trasporto pubblico e i relativi mezzi di conseguimento per tutti i pertinenti modi di

1. L'autorità competente stende e periodicamente aggiorna un piano **multimodale** di trasporto pubblico di passeggeri relativo a tutti i pertinenti modi di trasporto nel territorio che le fa capo. Il piano di trasporto pubblico stabilisce gli obiettivi della politica del trasporto

trasporto nel territorio che fa capo all'autorità. **Esso** riporta almeno:

pubblico e i relativi mezzi di conseguimento per tutti i pertinenti modi di trasporto nel territorio che fa capo all'autorità, ***promuovendo in tal modo la coesione sociale e territoriale . Tale piano può consistere in informazioni su piani di trasporto pubblico già di dominio pubblico. Si tiene conto degli eventuali servizi interregionali già esistenti. Tale piano*** riporta almeno:

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

(b) requisiti di base che l'offerta di trasporto pubblico deve soddisfare, ***come*** accessibilità, ***connettività territoriale, sicurezza,*** interconnessioni modali e intermodali nei nodi principali, ***caratteristiche dell'offerta quali orario di circolazione, frequenza del servizio e grado minimo di utilizzazione della capacità ;***

b) requisiti di base che l'offerta di trasporto pubblico deve soddisfare, ***comprendenti, fra l'altro, l'accessibilità per le persone con disabilità e le*** interconnessioni modali e intermodali nei nodi principali;

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

b bis) per il trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia, criteri di efficienza comprendenti fra l'altro la quota modale del trasporto pubblico, la puntualità, l'efficienza in termini di costi, la frequenza dei servizi, la soddisfazione dei clienti e la qualità del materiale rotabile;

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

(c) norme di qualità per *voci quali attrezzature di fermate e* materiale rotabile, *puntualità e affidabilità, pulizia, servizio e informazioni alla clientela, gestione dei reclami e risarcimento, monitoraggio della qualità del servizio ;*

c) norme di qualità *e di sicurezza, nonché aspetti relativi ai controlli* per *il* materiale rotabile, *l'infrastruttura e i servizi, compresa l'informazione ;*

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

(d) principi di politica tariffaria;

d) principi di politica tariffaria, *come l'applicazione di tariffe sociali ;*

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

(e) *requisiti operativi quali trasporto di biciclette, gestione del traffico, piano di emergenza in caso di perturbazioni.*

e) *norme applicabili in materia di diritti dei passeggeri, di condizioni sociali e occupazionali e di tutela dell'ambiente, nonché obiettivi in campo ambientale .*

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 2

Nella stesura del piano di trasporto pubblico l'autorità competente tiene presenti, in particolare, le norme applicabili in materia di diritti dei passeggeri, protezione sociale, occupazione e tutela dell'ambiente.

soppresso

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 3

L'autorità competente adotta il piano di trasporto pubblico previa consultazione dei pertinenti portatori d'interesse **e lo pubblica. Ai fini del presente regolamento i pertinenti portatori d'interesse da considerare** comprendono perlomeno gli operatori di trasporto, **laddove appropriato** i gestori dell'infrastruttura, e le associazioni di passeggeri e di dipendenti rappresentative.

L'autorità competente adotta **e pubblica** il piano di trasporto pubblico previa consultazione dei pertinenti portatori d'interesse, **che** comprendono perlomeno gli operatori di trasporto, i gestori dell'infrastruttura e le associazioni di passeggeri e di dipendenti rappresentative.

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 bis – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

(b) sono consoni al conseguimento degli obiettivi del piano di trasporto pubblico;

b) sono consoni al conseguimento degli obiettivi del piano di trasporto pubblico, **vale a dire determinano la procedura di aggiudicazione in termini di norme di qualità da rispettare e gli strumenti appropriati per farlo, al fine di realizzare gli obiettivi del piano di trasporto pubblico ;**

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 bis – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

(c) **non vanno oltre quanto necessario e proporzionato** ai fini del conseguimento degli obiettivi del piano di trasporto pubblico.

c) **sono necessari e proporzionati** ai fini del conseguimento degli obiettivi del piano di trasporto pubblico**e, per quanto riguarda il trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia, tengono conto della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 1bis .**

1bis Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico

(GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 bis – paragrafo 3 – comma 2

La valutazione dell'adeguatezza di cui alla lettera b) considera se l'intervento pubblico nell'offerta di trasporto passeggeri costituisce un mezzo idoneo per conseguire gli obiettivi del piano di trasporto pubblico. **soppresso**

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 bis – paragrafo 3 – comma 3

Nel trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia la valutazione della necessità e della proporzionalità di cui alla lettera c) tiene conto dei servizi di trasporto prestati a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) e considera tutte le informazioni fornite ai gestori dell'infrastruttura e agli organismi di regolamentazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, prima frase, della stessa. **soppresso**

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 bis – paragrafo 4

Le specifiche degli obblighi di servizio pubblico e la collegata compensazione dell'effetto finanziario netto degli obblighi di servizio pubblico assicurano:

Le specifiche degli obblighi di servizio pubblico e la collegata compensazione dell'effetto finanziario netto degli obblighi di servizio pubblico assicurano il conseguimento degli

obiettivi del piano di trasporto pubblico con efficienza in termini di costi *e* la sostenibilità finanziaria, a lungo termine, della prestazione del trasporto pubblico di passeggeri.

(a) il conseguimento degli obiettivi del piano di trasporto pubblico con la massima efficienza in termini di costi;

(b) la sostenibilità finanziaria, a lungo termine, della prestazione del trasporto pubblico di passeggeri *secondo i requisiti stabiliti nel piano di trasporto pubblico* .

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 bis – paragrafo 5 – comma 2

L'autorità competente consulta *adeguatamente* su dette specifiche i pertinenti portatori d'interesse quali, *perlomeno*, gli operatori di trasporto, *laddove appropriato* i gestori dell'infrastruttura, e le associazioni di passeggeri e di dipendenti rappresentative e tiene conto delle posizioni da essi espresse.

L'autorità competente consulta su dette specifiche i pertinenti portatori d'interesse quali gli operatori di trasporto, i gestori dell'infrastruttura e le associazioni di passeggeri e di dipendenti rappresentative, e tiene conto delle posizioni da essi espresse.

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 bis – paragrafo 6 – lettera a

(a) l'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE assicura la conformità della valutazione e della procedura previste dal presente articolo, *anche di propria iniziativa* ;

a) l'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE assicura la conformità della valutazione e della procedura previste dal presente articolo, *su richiesta di qualsiasi pertinente portatore d'interesse* ;

Emendamento 69

Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 bis – paragrafo 6 – lettera b

b) *il volume annuo massimo del contratto di servizio pubblico in treno-km è il valore più alto tra 10 milioni di treno-km e un terzo del volume totale di trasporto pubblico nazionale di passeggeri per ferrovia coperto dal contratto di servizio pubblico.*

b) *il numero minimo di contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario in uno Stato membro è di:*

– uno, nel caso di un volume del mercato nazionale del trasporto di passeggeri per ferrovia coperto dal contratto di servizio pubblico inferiore o pari a 20 milioni di treno-km;

– due, nel caso di un volume del mercato nazionale del trasporto di passeggeri per ferrovia coperto dal contratto di servizio pubblico superiore a 20 milioni di treno-km e inferiore o pari a 100 milioni di treno-km, a condizione che l'entità di un singolo contratto non superi il 75% del volume complessivo del mercato coperto da contratti di servizio pubblico;

– tre, nel caso di un volume del mercato nazionale del trasporto di passeggeri per ferrovia coperto dal contratto di servizio pubblico superiore a 100 milioni di treno-km e inferiore o pari a 200 milioni di treno-km, a condizione che l'entità di un singolo contratto non superi il 75% del volume complessivo del mercato coperto da contratti di servizio pubblico;

– quattro, nel caso di un volume del mercato nazionale del trasporto di passeggeri per ferrovia coperto dal contratto di servizio pubblico superiore a 200 milioni di treno-km, a condizione che l'entità di un singolo contratto non superi il 50% del

***volume complessivo del mercato
coperto da contratti di servizio
pubblico.***

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 bis – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

***b bis) l'autorità competente determina
le linee da attribuire con contratti di
servizio pubblico in conformità della
direttiva 2012/34/EU.***

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a)

«a) »definiscono con chiarezza gli obblighi di servizio pubblico stabiliti a norma dell'articolo 2, lettera e), e dell'articolo 2 bis che l'operatore di servizio pubblico deve assolvere e le **zone geografiche** interessate;«;

a) definiscono con chiarezza gli obblighi di servizio pubblico stabiliti a norma dell'articolo 2, lettera e), e dell'articolo 2 bis che l'operatore di servizio pubblico deve assolvere e le **reti di trasporto** interessate, **e impongono all'operatore di fornire all'autorità competente tutte le informazioni essenziali per l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico, nel rispetto del segreto d'impresa ;**

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b) – ultima frase

«Nel caso di contratti di servizio pubblico non aggiudicati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, tali parametri sono determinati in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare **l'**importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento

«Nel caso di contratti di servizio pubblico non aggiudicati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, tali parametri sono determinati in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare **né essere inferiore all'**importo necessario per coprire

dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore di servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole;»;

l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore di servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole;»;

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 4 – paragrafo 5

5. *Fatta salva la legislazione nazionale e **comunitaria***, compresi i contratti collettivi tra le parti sociali, le autorità competenti **possono imporre** all'operatore del servizio pubblico prescelto di garantire al personale precedentemente assunto per fornire i servizi **i** diritti di cui avrebbe beneficiato se avesse avuto luogo un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23/CE. Qualora le autorità competenti impongano a un operatore di servizio pubblico di conformarsi a taluni standard sociali, i documenti di gara e i contratti di servizio pubblico individuano il personale interessato e ne precisano in modo trasparente i diritti contrattuali e le condizioni alle quali si ritiene che i dipendenti siano vincolati ai servizi.

b bis) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

« Fatto salvo il diritto nazionale e dell'Unione , compresi i contratti collettivi tra le parti socialirappresentativi , le autorità competenti **impongono** all'operatore del servizio pubblico prescelto di garantire **al personale condizioni di lavoro basate sugli standard sociali nazionali, regionali o locali vincolanti e/o di attuare il trasferimento obbligatorio del personale in caso di cambio di operatore. Se ha luogo tale trasferimento**, al personale precedentemente assunto **dall'operatore precedente** per fornire i servizi **sono garantiti gli stessi** diritti di cui avrebbe beneficiato se avesse avuto luogo un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23/CE. Qualora le autorità competenti impongano a un operatore di servizio pubblico di conformarsi a taluni standard sociali, i documenti di gara e i contratti di servizio pubblico individuano il personale interessato e ne precisano in modo trasparente i diritti contrattuali e le condizioni alle quali si ritiene che i dipendenti siano vincolati ai servizi.»

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 4 – paragrafo 6

«**Qualora** l'autorità competente **imponga all'operatore di servizio pubblico, in conformità del diritto nazionale, di conformarsi a taluni** parametri qualitativi e sociali, **ovvero qualora stabilisca** criteri sociali e qualitativi, **tali parametri e criteri sono indicati** nei documenti di gara e nei contratti di servizio pubblico.»;

«6. **In conformità del diritto nazionale**, l'autorità competente **fissa** parametri qualitativi e sociali **vincolanti e stabilisce** criteri qualitativi **appropriati** , **compreso l'obbligo degli operatori di servizio pubblico di rispettare i contratti collettivi rappresentativi e di garantire condizioni d'impiego e di lavoro dignitose, indicandoli o facendovi riferimento** nei documenti di gara e nei contratti di servizio pubblico, **qualunque sia la procedura d'aggiudicazione** .«;

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera d
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 4 – paragrafo 8

«8. Le autorità competenti mettono a disposizione di tutte le parti interessate le informazioni pertinenti alla predisposizione dell'offerta in una procedura di gara. Affinché dette parti siano in grado di elaborare piani d'attività con cognizione di causa, le informazioni indicano la domanda di passeggeri, le tariffe, i costi e ricavi inerenti al trasporto pubblico di passeggeri oggetto della gara e i dettagli delle specifiche d'infrastruttura pertinenti all'esercizio dei veicoli o del materiale rotabile necessari. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria collaborano con le autorità competenti mettendo a disposizione tutte le pertinenti specifiche d'infrastruttura. L'inosservanza delle disposizioni del presente paragrafo è soggetta alla verifica giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 7.»;

«8. Le autorità competenti mettono a disposizione di tutte le parti interessate le informazioni pertinenti alla predisposizione dell'offerta in una procedura di gara, **tutelando il segreto d'impresa** . Affinché dette parti siano in grado di elaborare piani d'attività con cognizione di causa, le informazioni indicano la domanda di passeggeri, le tariffe, i costi e ricavi inerenti al trasporto pubblico di passeggeri oggetto della gara e i dettagli delle specifiche d'infrastruttura pertinenti all'esercizio dei veicoli o del materiale rotabile necessari. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria collaborano con le autorità competenti mettendo a disposizione tutte le pertinenti specifiche d'infrastruttura.

L'inosservanza delle disposizioni del presente paragrafo è soggetta alla verifica giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 7.«;

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

-a) è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. Qualunque autorità competente, sia che si tratti di una singola autorità che di un gruppo di autorità, anche di più Stati membri, può aggiudicare contratti di servizio pubblico conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento.»;

Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 5 – paragrafi 3 bis e 3 ter

a bis) sono inseriti i seguenti paragrafi:

«3 bis. Fino alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, gli Stati membri e, se consentito dal diritto nazionale, le autorità competenti possono escludere dalle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia organizzate dalle autorità competenti nel loro territorio a norma del paragrafo 3 qualsiasi impresa ferroviaria o operatore ferroviario, o qualsiasi società affiliata direttamente o indirettamente controllata da imprese ferroviarie o da loro società holding, se l'impresa ferroviaria controllante, la società holding controllante o le loro società affiliate:

a) sono titolari di una licenza e forniscono servizi ferroviari nazionali in uno Stato membro in cui le autorità competenti non hanno la facoltà di aggiudicare contratti di servizio pubblico mediante procedure di gara; e

b) hanno beneficiato di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia aggiudicati direttamente la cui quota, in termini di valore, è superiore al 50% del valore complessivo di tutti i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia aggiudicati a tale impresa ferroviaria o società holding, o alle loro affiliate.

Ai fini del presente paragrafo, per controllo si intende ogni genere di diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto pertinenti, la possibilità di esercitare un'influenza determinante su un'impresa, in particolare attraverso:

a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;

b) diritti o contratti che conferiscono il diritto di esercitare un'influenza determinante sulla composizione, il voto o le deliberazioni degli organi sociali di tale impresa.

3 ter. Gli Stati membri e, se consentito dal diritto nazionale, le autorità competenti possono escludere dalle procedure di gara qualsiasi operatore o impresa direttamente o indirettamente controllato/a da una o più persone giuridiche o fisiche registrate in uno o più paesi terzi, a

meno che questi paesi abbiano adottato misure che consentono l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico mediante procedura di gara a imprese ferroviarie titolari di licenza in uno Stato membro.»

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

(b) che riguardano la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300 000 **chilometri** l'anno o inferiore a **150 000 chilometri** l'anno per il contratto di servizio pubblico che include il trasporto pubblico per ferrovia.

b) che riguardano la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300 000 **veicoli/km** l'anno o inferiore a **500 000 veicoli/km** l'anno per il contratto di servizio pubblico che include il trasporto pubblico per ferrovia.

Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera a
Regolamento CE n. 1370/2007
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

b bis) qualora le specifiche tecniche dei sistemi ferroviari isolati nell'ambito del trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia differiscano sensibilmente dalle specifiche tecniche di interoperabilità delle rete ferroviaria principale dello Stato membro interessato a cui non sono collegati.

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2

Qualora un contratto di servizio pubblico sia aggiudicato direttamente a una piccola o media impresa che ha in esercizio non più di 23

Qualora un contratto di servizio pubblico sia aggiudicato direttamente a una piccola o media impresa che ha in

veicoli stradali, dette soglie possono essere aumentate a un valore annuo medio stimato inferiore a 2 000 000 EUR oppure alla prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 600 000 *chilometri* l'anno.<;

esercizio non più di 23 veicoli stradali, dette soglie possono essere aumentate a un valore annuo medio stimato inferiore a 2 000 000 EUR oppure alla prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 600 000 *veicoli/km* l'anno.<;

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 5 – paragrafo 5

a bis) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. Una situazione di emergenza può includere l'impossibilità per l'autorità competente di indire in tempo utile una procedura di gara per un contratto di servizio pubblico e/o di aggiudicare in tempo utile tale contratto a un operatore. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due

anni.«

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 5 – paragrafo 6

«Le autorità competenti possono, *per aumentare la concorrenza nel settore*, decidere di *aggiudicare a imprese ferroviarie diverse* contratti di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia *che riguardano parti della stessa rete o un complesso di tragitti*. *A tal fine, prima di indire la procedura di gara le autorità competenti possono decidere di limitare il numero di contratti che una stessa impresa ferroviaria può aggiudicarsi.*»;

«6. In conformità della direttiva 2012/34/EU, e a meno che non sia vietato dal diritto nazionale, le autorità competenti responsabili della stesura dei piani di trasporto pubblico di cui all'articolo 2 bis possono decidere di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico concernenti servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia, alle seguenti condizioni:

a) il piano di trasporto pubblico prevede requisiti applicabili per l'intera la durata del contratto per quanto riguarda:

- l'evoluzione dei volumi di passeggeri,**
- la puntualità dei servizi,**
- l'efficienza dei costi in termini di produttività del capitale,**
- la frequenza delle operazioni ferroviarie,**
- la soddisfazione della clientela,**
- la qualità del materiale rotabile;**

b) l'autorità competente pubblica, almeno 18 mesi prima dell'inizio del contratto, le modalità da seguire per conformarsi ai requisiti di cui alla lettera a) attraverso l'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico e valuta periodicamente la

conformità a detti requisiti nella relazione annuale di cui all'articolo 7, paragrafo 1; in caso di reclamo presentato da un operatore ferroviario interessato o da un'impresa ferroviaria interessata riguardo all'aggiudicazione diretta del contratto, l'organismo di regolamentazione valuta le ragioni fornite dall'autorità competente e prende una decisione entro due mesi dalla data di presentazione del reclamo; l'organismo di regolamentazione può agire anche di propria iniziativa;

c) l'organismo di regolamentazione valuta, almeno 24 mesi prima della scadenza del contratto in corso, se i requisiti di cui alla lettera a), valutati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, sono stati rispettati; l'autorità competente fornisce all'organismo di regolamentazione tutti i dati necessari per la sua valutazione.

Se l'organismo di regolamentazione conclude che i requisiti di cui alla lettera a) del presente paragrafo non sono stati rispettati, obbliga senza indugio l'autorità competente ad aggiudicare un nuovo contratto di servizio pubblico a norma dell'articolo 5 paragrafo 3. La decisione dell'autorità di regolamentazione indipendente è vincolante e immediatamente applicabile.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, la durata di tali contratti non è superiore a nove anni.

La Commissione adotta atti delegati, in conformità dell'articolo 9 bis, che

specificano i requisiti di cui alla lettera a) del presente paragrafo».

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 5 bis – paragrafo 1

1. **Gli Stati membri** adottano, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, le misure necessarie ad assicurare, agli operatori che intendono prestare servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia nel quadro di un contratto di servizio pubblico, **l'** accesso effettivo e non discriminatorio a materiale rotabile idoneo a detto trasporto.

1. **Le autorità competenti** adottano, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, le misure necessarie ad assicurare, agli operatori che intendono prestare servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia nel quadro di un contratto di servizio pubblico, **le condizioni per un** accesso effettivo e non discriminatorio a materiale rotabile idoneo a detto trasporto.

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 5 bis – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva

L'autorità competente può assolvere l'obbligo sancito al primo comma in **uno dei** modi seguenti:

L'autorità competente può assolvere l'obbligo sancito al primo comma in **vari modi atti a favorire le economie di scala , quali i** seguenti:

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

(a) acquistando essa stessa il materiale rotabile necessario per l'esecuzione del contratto di servizio pubblico, al fine di metterlo a disposizione dell'operatore di servizio pubblico selezionato al prezzo di mercato ovvero nel quadro del contratto di servizio pubblico a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 6 e, se applicabile, dell'allegato;

a) acquistando essa stessa **al prezzo di mercato** il materiale rotabile necessario per l'esecuzione del contratto di servizio pubblico, al fine di metterlo a disposizione dell'operatore di servizio pubblico selezionato al prezzo di mercato ovvero nel quadro del contratto di servizio pubblico a norma dell'articolo 4, paragrafo 1,

lettera b), dell'articolo 6 e, se applicabile, dell'allegato;

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 5 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

c bis) cooperando con gli enti locali limitrofi al fine di creare un bacino più ampio di materiale rotabile.

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 5 bis – paragrafo 2 – comma 3

Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), l'autorità competente ha il diritto d'imporre all'operatore di servizio pubblico di cedere il materiale rotabile, alla scadenza del contratto di servizio pubblico, al nuovo operatore cui è aggiudicato l'appalto. L'autorità competente ha facoltà d'imporre al nuovo operatore di trasporto pubblico di acquisire detto materiale rotabile. La cessione è effettuata alle quotazioni di mercato.

3. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) **del paragrafo 2, secondo comma**, l'autorità competente ha il diritto d'imporre all'operatore di servizio pubblico di cedere il materiale rotabile, alla scadenza del contratto di servizio pubblico, al nuovo operatore cui è aggiudicato l'appalto. L'autorità competente ha facoltà d'imporre al nuovo operatore di trasporto pubblico di acquisire detto materiale rotabile. La cessione è effettuata alle quotazioni di mercato.

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 5 bis – paragrafo 3

3. Se il materiale rotabile è ceduto a un nuovo operatore di trasporto pubblico, l'autorità competente indica nei documenti di gara informazioni particolareggiate sul costo di manutenzione e sullo stato del materiale rotabile.

4. Se il materiale rotabile è ceduto a un nuovo operatore di trasporto pubblico, l'autorità competente indica nei documenti di gara informazioni particolareggiate sul costo di manutenzione e sullo stato del materiale rotabile.

Emendamenti 57 e 82
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 5 bis – paragrafo 4

4. Entro il [18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta le misure che illustrano la procedura da seguire per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3. Gli atti di esecuzione in questione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 2. **soppresso**

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 7 – paragrafo 1

«1. Ciascuna autorità competente rende pubblica una volta all'anno una relazione esaustiva sugli obblighi di servizio pubblico di sua competenza, sulla data d'inizio e la durata dei contratti di servizio pubblico, sugli operatori di servizio pubblico prescelti e sulle compensazioni e i diritti di esclusiva a essi concessi a titolo di rimborso. La relazione fa distinzione fra trasporti mediante autobus e trasporti su rotaia, consente il controllo e la valutazione delle prestazioni di servizi, della qualità e del finanziamento della rete di trasporto pubblico e, ove opportuno, informa in merito alla natura e alla portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi. Gli Stati membri agevolano l'accesso centralizzato a tali relazioni, ad esempio mediante un portale internet comune.»;

«1. Ciascuna autorità competente rende pubblica una volta all'anno una relazione esaustiva sugli obblighi di servizio pubblico di sua competenza, sulla data d'inizio e la durata dei contratti di servizio pubblico, sugli operatori di servizio pubblico prescelti e sulle compensazioni e i diritti di esclusiva a essi concessi a titolo di rimborso. **La relazione valuta i risultati ottenuti in termini di conformità e specifica tutti gli indicatori relativi ai servizi di trasporto, tra cui la puntualità, l'affidabilità, la pulizia, la soddisfazione degli utenti misurata tramite sondaggi pubblici e il tasso minimo di utilizzo della capacità.** La relazione fa distinzione fra trasporti mediante autobus e trasporti su rotaia, consente il controllo e la valutazione delle prestazioni di servizi, della qualità e del finanziamento della rete di trasporto pubblico e, ove opportuno, informa in merito alla natura e alla portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi. Gli Stati membri agevolano l'accesso centralizzato a tali

relazioni, ad esempio mediante un portale internet comune. ***La Commissione elabora una sintesi di tali relazioni e la trasmette, in tutte le lingue di lavoro, al Parlamento europeo e al Consiglio. «;***

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

«2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico ***di trasporto per ferrovia, eccettuati*** altri modi di trasporto su rotaia quali metropolitana ***e*** tram, si conforma all'articolo 5, ***paragrafo 3***, a decorrere dal 3 dicembre 2019. ***Tutti*** i contratti di servizio pubblico inerenti ***ad altri modi di trasporto su rotaia o*** al trasporto ***su strada devono essere stati*** aggiudicati in conformità all'articolo 5, ***paragrafo 3, entro il 3 dicembre 2019***. Durante ***il periodo*** di transizione ***fino al 3 dicembre 2019*** gli Stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente all'articolo 5, paragrafo 3, al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto. «;

«2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico ***inerenti al*** trasporto ***su strada e ad*** altri modi di trasporto su rotaia quali metropolitana, tram ***o sistemi tram-treno*** si conforma all'articolo 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019. I contratti di servizio pubblico inerenti al trasporto ***pubblico di passeggeri per ferrovia sono*** aggiudicati in conformità dell'articolo 5 ***a decorrere dal 3 dicembre 2022***. ***Entro il 3 dicembre 2022 sono conferiti alle autorità competenti responsabili della stesura dei piani di trasporto pubblico di cui all'articolo 2 bis tutti i poteri necessari per aggiudicare i contratti di servizio pubblico in conformità dell'articolo 5.*** Durante ***i periodi*** di transizione gli Stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente all'articolo 5, paragrafo 3, al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto. «;

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

«Entro i sei mesi successivi alla prima metà del periodo transitorio gli Stati membri presentano alla Commissione

una relazione sullo stato dei lavori, ponendo l'accento sull'attuazione dell'aggiudicazione graduale di contratti di servizio pubblico che sono conformi all'articolo 5. Sulla scorta delle relazioni degli Stati membri, la Commissione può proporre loro misure appropriate.»;

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 8 – paragrafo 2 bis

2 bis. I contratti di servizio pubblico inerenti al trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia aggiudicati direttamente ***tra il 1° gennaio 2013 e il 2 dicembre 2019 possono restare in vigore fino alla data di scadenza. Tuttavia, essi non vanno in nessun caso oltre il 31 dicembre 2022*** .«;

«2 bis. I contratti di servizio pubblico inerenti al trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia ***non conformi all'articolo 5***, aggiudicati direttamente ***prima del 3 dicembre 2022*** , ***scadono in ogni caso al più tardi il ...* .»;***

**** GU: si prega di inserire la data corrispondente a dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento (cioè dell'atto modificativo, di cui alla procedura 2013/0028(COD))***

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* . ***È reso disponibile in forma di testo consolidato con il regolamento (CE) n. 1370/2007, che esso modifica, entro tre mesi dalla sua pubblicazione.***

(2) GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.